

29 aprile 2016

Spett. Organismo Italiano Contabilità
Via Poli, 29
00187 Roma

Oggetto: Osservazioni alla bozza del principio OIC 19 (Debiti)

Con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni in merito al principio contabile in oggetto e, segnatamente, riguardo alla considerazione del fattore temporale nella valutazione dei debiti.

PREMESSA

1. Il d. lgs. 139/2015 – attuativo della direttiva 2013/34/UE – ha apportato numerose modifiche alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del bilancio d’esercizio.
Per quanto concerne, specificamente, la valutazione dei debiti, dei crediti e (a determinate condizioni) dei titoli la nuova formulazione dell’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. stabilisce che *«i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo»*.
2. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in forza della previsione dell’art. 12, comma 3, d. lg. 139/2015, che richiede all’OIC di procedere al tempestivo aggiornamento dei principi contabili in base alle nuove disposizioni del codice civile, il 7 marzo 2016 ha pubblicato,

sottoponendole a consultazione, le bozze dei principi OIC 15 (Crediti) e OIC 19 (Debiti).

3. I successivi commenti, che con la presente sottoponiamo all'attenzione dell'OIC, riguardano uno specifico profilo della valutazione dei debiti, ossia l'obbligo di tener conto del fattore temporale previsto dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.. Tale precetto, ad avviso degli scriventi, sembra, infatti, dare luogo a non trascurabili effetti distorsivi, ai quali, tuttavia, è possibile parzialmente ovviare in forza di una lettura della previsione dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. coerente con i principi generali di bilancio.

LE PREVISIONI DELLA BOZZA DELL'OIC 19 IN MERITO ALLA CONSIDERAZIONE DEL FATTORE TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE DEI DEBITI

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. i paragrafi 47-52 stabiliscono, in particolare, che:
 - i.* per tener conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo – determinato secondo il metodo del costo ammortizzato – deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato (par. 47);
 - ii.* il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame (par. 48);
 - iii.* qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione (par. 49);

- iv. salvo il caso previsto dal par. 63¹, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato (par. 50);
- v. l'attualizzazione dei debiti può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) (par. 51);
- vi. i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato (par. 52);
- vii. la differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo (par. 52);
- viii. nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari

¹ Ai sensi del par. 63, «Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza)».

al valore attuale del debito è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico nella voce C16d), salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura (par. 52).

GLI EFFETTI DISTORSIVI DERIVANTI DALLA ATTUALIZZAZIONE DEI DEBITI

5. In conformità alle indicazioni contenute nella bozza dell'OIC 19 l'attualizzazione dei debiti deve essere effettuata "simmetricamente", tanto nell'eventualità in cui l'andamento dei tassi sia ascendente quanto nell'ipotesi in cui esso sia discendente. Tale soluzione dà luogo, come anticipato, a molteplici effetti distorsivi non limitati al piano della rappresentazione contabile ma altresì suscettibili di incidere sulla situazione economica della società e sulle sue strategie di finanziamento. Inoltre, l'attualizzazione dei debiti può determinare la distribuzione di utili non realizzati, in contrasto con i principi generali di prudenza, realizzazione ed asimmetria e con effetti distorsivi sulla funzione organizzativa assolta dal bilancio quale "base di riferimento" per la determinazione degli utili distribuibili e delle perdite rilevanti ai fini degli articolo 2446 e 2447 c.c.
6. In primo luogo, l'applicazione del calcolo del fattore temporale ha effetti prociclici.
 - a) Più precisamente, appare concreto il rischio che in periodi di crisi, durante i quali – come dimostra l'attuale congiuntura economica – è maggiormente probabile che si registri un andamento discendente

dei tassi di mercato, l'attualizzazione dei debiti dia luogo ad un aggravamento della posizione debitoria della società.

- b) Qualora la società, in ragione, ad esempio, delle sue precarie condizioni finanziarie, riceva un finanziamento con un tasso di interesse significativamente più elevato di quello di mercato e sia perciò necessario effettuare l'attualizzazione del debito, questo deve essere iscritto ad un valore maggiore del costo ammortizzato con la conseguente rilevazione della differenza tra il valore di iscrizione e il costo ammortizzato fra gli oneri finanziari. Tale onere finanziario derivante dall'attualizzazione del debito costituisce, in sostanza, "il premio" che la società dovrebbe pagare ad un terzo per trasferirgli la passività in questione: è infatti probabile che il prezzo di accollo dovrebbe tener presente non solo l'importo del debito accollato ma anche la differenza rispetto ai tassi di mercato. Osserviamo però che, detto onere (il premio di trasferimento) viene effettivamente sopportato solamente se la società intende trasferire il debito a terzi. Se invece conserva la titolarità del rapporto obbligatorio, sopporta solo gli oneri già inclusi nel tasso di interesse effettivo. Perciò, attraverso l'iscrizione nel conto economico dell'ulteriore onere finanziario da attualizzazione del debito (da ripartire nel corso degli esercizi di vita del debito tramite il sistema del tasso di interesse effettivo), si pone a carico del conto economico un costo che in sostanza rappresenta una perdita futura solo eventuale ed a prescindere dalla probabilità del suo avverarsi (la società potrebbe non avere alcuna intenzione di cedere il rapporto, oppure potrebbe cedere il debito senza pagare alcun "premio" perché l'accollante non è a sua volta in grado di ottenere prestiti al tasso normale di mercato). Ciò con evidenti effetti distorsivi sui risultati del conto economico.

- c) Ne risulta pertanto che in periodi di crisi, durante i quali è maggiormente probabile un andamento discendente dei tassi di interesse, la considerazione del fattore temporale, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., determina l'aggravamento della posizione debitoria e dei risultati di esercizio con possibili conseguenze sulla situazione finanziaria della società, potendo, ad esempio, per essa risultare maggiormente difficoltoso ottenere ulteriori finanziamenti, a causa del peggioramento del rapporto di indebitamento e degli altri indici patrimoniali.
- d) Tenendo presente quanto da più parti osservato, nel corso della recente crisi finanziaria, in merito agli effetti della contabilizzazione al *fair value* delle attività finanziarie, è da ritenere certamente indesiderabile che i criteri di valutazione trascendano la loro funzione di rappresentazione contabile e possano dare luogo ad effetti prociclici incidendo sulla consistenza e, talora, sulla stabilità patrimoniale della società, aggravando le conseguenze delle congiunture economiche negative sulle singole società e, potenzialmente, sul sistema economico.
7. La considerazione del fattore temporale per i debiti ha un ulteriore effetto distorsivo nella misura in cui può disincentivare l'indebitamento a lungo periodo a tasso fisso a favore dell'indebitamento a breve termine. Il "rischio" dianzi illustrato che un'eventuale futura discesa dei tassi di interessi di mercato possa imporre di procedere all'attualizzazione del debito e alla conseguente iscrizione del medesimo ad un valore superiore al costo ammortizzato. È da ritenere senz'altro inopportuno che le regole contabili e, segnatamente, i criteri di valutazione delle attività e delle passività possano incidere, eventualmente alterandole, sulle scelte di finanziamento della società.

8. La considerazione del fattore temporale, infine, produce effetti distorsivi anche nell'eventualità in cui la società riceva un finanziamento con un tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato.
- a. Come illustrato chiaramente dall'esempio n. 2 contenuto nell'Appendice B della Bozza dell'OIC 19, quando il tasso effettivo è significativamente inferiore al tasso di mercato, la considerazione del fattore temporale e la correlata attualizzazione determina l'iscrizione iniziale del debito ad un importo inferiore al costo ammortizzato e la conseguente imputazione – al momento della rilevazione iniziale – tra il valore di iscrizione e il costo ammortizzato «tra i proventi finanziari di conto economico».
 - b. Tale modalità di rappresentazione contabile è diretta ad evidenziare il risparmio “conseguito” dalla società mediante l'indebitamento ad un tasso inferiore a quello di mercato e la conseguente minor entità dei flussi di cassa “in uscita” corrispondenti al rimborso del capitale e al pagamento della società che la società prevede di sostenere al momento della redazione del bilancio, in ragione dei tassi di mercato in quel momento registrati.
 - c. Poiché i tassi di interessi di mercato possono variare durante il residuo periodo di durata del finanziamento, il “risparmio” calcolato dalla società al momento della redazione del bilancio e, di conseguenza, l'utile pari alla differenza tra il costo ammortizzato del debito e il valore attualizzato che deve essere iscritta tra i proventi finanziari sono soltanto “sperati”, sicché il criterio di attualizzazione indicato dalla Bozza dell'OIC 19 comporta la rilevazione di utili non realizzati.
 - d. Ad esempio qualora, ipotizzando che il tasso nominale del finanziamento sia pari all'1% e che il tasso di mercato fosse pari al

5% alla data di redazione del bilancio e sia successivamente sceso al 4%, un'aliquota dell'importo inizialmente iscritto tra i proventi finanziari non troverà realizzazione per effetto della discesa dei tassi successivamente registrata.

- e. In assenza di un'apposita disposizione che vieta la distribuzione degli utili non realizzati derivanti dall'attualizzazione dei debiti mediante l'imputazione degli stessi ad una riserva indistribuibile è da ritenere che tale componente di reddito non realizzata può essere distribuita ai soci.
- f. Rappresentiamo inoltre il rischio che i proventi finanziari da attualizzazione dei debiti inclusi nel conto economico possano concorrere a determinare l'imponibile, benché trattasi come segnalato di utili non realizzati. Il fenomeno potrebbe assumere dimensioni non trascurabili in considerazione dell'attuale livello eccezionalmente basso dei tassi di mercato, al quale non potrà che seguire in futuro un aumento altrettanto generalizzato degli stessi tassi.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA BOZZA DEL PRINCIPIO OIC 19

- 9. Evidenziati gli effetti distorsivi che possono derivare dalle indicazioni contenute nella Bozza del principio OIC 19 e fermo restando che le previsioni dei principi contabili nazionali devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni di legge, non potendo in alcun modo distaccarsi da esse o dettare indicazioni ad esse non conformi, sembra, ad avviso degli scriventi, che agli inconvenienti evidenziati possa, almeno in parte, ovviarsi in forza di una lettura sistematica dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.: un lettura alla quale, ad avviso degli scriventi, dovrebbe attenersi anche l'OIC nell'elaborazione della versione finale del principio OIC 19.

10. Si propone dunque di interpretare la disposizione dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. che esige di tener conto del fattore temporale nella valutazione dei debiti coerentemente con i principi generali di bilancio, dovendo applicarsi anche alla valutazione delle passività i principi di prudenza, realizzazione ed asimmetria.
11. In forza dei principi appena richiamati la considerazione del fattore temporale ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. dovrebbe essere applicata asimmetricamente. Più precisamente, dovrebbe essere applicata soltanto nell'eventualità in cui il tasso effettivo del finanziamento è maggiore a quello di mercato mentre non dovrebbe trovare applicazione nell'ipotesi opposta.
12. Di conseguenza:
- a. se il tasso di interesse effettivo è (in misura significativa) maggiore del tasso di mercato deve trovare applicazione la disposizione dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. che impone di tener conto del fattore temporale;
 - b. in tale eventualità, ad avviso degli scriventi, dovrebbe tuttavia valutarsi se possa ritenersi compatibile con il vigente quadro normativo prevedere che l'onere finanziario derivante dall'attualizzazione del debito sia imputato al conto economico non (come previsto dalla Bozza dell'OIC 19) lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo bensì soltanto nella misura in cui sia effettivamente "realizzato": vale a dire solo se davvero la società ha ceduto il debito ad un terzo ed ha dovuto pagare allo stesso un "premio".
 - c. se il tasso di interesse effettivo è (in misura significativa) inferiore al del tasso di mercato non trova applicazione la disposizione

dell'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. che impone di tener conto del fattore temporale e il valore contabile del debito coincide con quello determinato in base al criterio del costo ammortizzato.

13. Coerentemente con la soluzione proposta, ad avviso degli scriventi, dovrebbero essere apportate (in relazione alla considerazione del fattore temporale) le seguenti modifiche:

- a. par. 49: Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente ~~diverso dal~~ **superiore al** tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.
- b. par. 52: I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente ~~diversi dai~~ **superiori ai** tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato. La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. ~~Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico nella voce C16d), salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.~~
- c. par. 52: ad avviso degli scriventi, sarebbe opportuno valutare se sia compatibile con il vigente quadro normativo imputare al conto economico l'onere finanziario derivante dall'attualizzazione del

debito soltanto nella misura in cui esso sia effettivamente “realizzato”, anziché (come previsto dalla Bozza dell’OIC 19) lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

d. Appendice B: eliminazione dell’esempio n. 2.

14. Le suggerite modifiche alla bozza dell’OIC 19 consentirebbero di ovviare, seppur soltanto in parte, agli effetti distorsivi in precedenza evidenziati. Più precisamente, esse:

- a. evitano la distribuzione di utili non realizzati derivanti dalla diminuzione del valore del debito in caso di tassi di interesse crescenti;
- b. evitano (o, quantomeno, limitano) l’iscrizione nel conto economico di oneri o proventi non realizzati;
- c. non evitano il potenziale effetto prociclico dell’attualizzazione dei debiti, che può aver luogo durante le congiunture economiche in cui si registra un andamento dei tassi decrescente

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti sul contenuto delle presenti osservazioni, inviamo i nostri migliori saluti.

Prof. Mario Campobasso
(Seconda Università degli Studi di Napoli)

Prof. Giovanni Strampelli
(Università Bocconi di Milano)